

DiaSorin S.p.A. - Assemblea degli Azionisti del 4 settembre 2024 – Sessione Straordinaria

Risposte alle domande poste dall'azionista Sig. Carlo Maria Braghero

1) ART. 1

La precisazione in statuto che la denominazione "Diasorin" sia utilizzabile "senza vincolo di rappresentazione grafica" dovrebbe significare che anche la precedente denominazione "DiaSorin" continua ad essere ammessa.

Vista, allora, questa intercambiabilità, perché proporre la variazione e non limitarsi all'aggiunta della specifica?

Coerentemente con il piano di rebranding avviato dalla Società, la nuova formulazione dell'art. 1 intende individuare come denominazione ufficiale "Diasorin" permettendo al contempo una maggiore flessibilità nella rappresentazione grafica della denominazione in caso di eventuali futuri cambiamenti della *corporate identity*.

2) ART. 8

Perché la nuova possibilità di partecipare anche con mezzi di telecomunicazione è riservata al solo caso di assemblee chiuse?

Con la tecnologia id oggi un collegamento di qualche decina di persone non è certamente un problema!

La proposta di modifica dell'art. 9 introduce la facoltà per la Società, ove previsto o consentito dalla legge o dalle disposizioni regolamentari, di prevedere che l'intervento e l'esercizio del diritto di voto in Assemblea da parte degli aventi diritto possa anche avvenire esclusivamente mediante conferimento di delega (o subdelega) di voto al Rappresentante Designato della Società ai sensi dell'art. 135-undecies.

Alla luce dell'esperienza e delle prassi acquisite negli anni della pandemia, il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto infatti che il ricorso alla figura del rappresentante designato consentisse di ottenere una gestione ordinata ed efficiente degli eventi assembleari, permettendo al contempo che gli azionisti potessero partecipare ed esercitare pienamente i propri diritti, senza che sia richiesta la partecipazione personale.

La prassi ha infatti evidenziato una progressiva riduzione della funzione informativa e di dibattito in occasione delle assemblee con presenza dei soci, la cui partecipazione è ormai ridotta al mero esercizio del diritto di voto, espresso sulla base di elementi conoscitivi acquisiti attraverso un dialogo continuo tra la Società e gli azionisti, che è notoriamente più intenso nel periodo pre-assembleare.

È stato inoltre evidenziato come la partecipazione attraverso il rappresentante designato nel corso dell'emergenza pandemica abbia consentito un incremento complessivo dei tassi di partecipazione alle assemblee.

La proposta di modifica dell'art. 8 precisa nello Statuto, in continuità con la prassi seguita dalla Società negli ultimi anni, la possibilità di prevedere che, nel caso in cui l'intervento e

l'esercizio del diritto di voto in Assemblea da parte degli aventi diritto avvenga esclusivamente mediante conferimento di delega (o subdelega) di voto al Rappresentante Designato come previsto dall'art. 9, i soggetti legittimati (intendendosi, si precisa, i soggetti legittimati alla partecipazione ai sensi di legge, diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto, ivi inclusi gli Amministratori e i Sindaci) possano partecipare all'Assemblea anche o unicamente mediante mezzi di telecomunicazione.

3) ART. 9

Nel nuovo comma pare davvero fuori luogo l'inciso "ove previsto o consentito" visto che la legge oggi in vigore già prevede e consente.

Ci sarebbe da discutere sulla opportunità e sulla costituzionalità di questa legge che conculca diritti fondamentali degli azionisti:

- **poter vedere in faccia e interloquire con gli amministratori**
- **poter replicare, qualora le risposte alle eventuali domande fossero incomplete od evasive**
- **poter formulare domande sulla base di altri interventi che ben possono aprire altri orizzonti rispetto a quelli già consiferti.**

Personalmente non ho mai partecipato ad una assemblea DiaSorin e probabilmente mai vi parteciperò, però mi disturba molto avere questo impedimento, dovuto ad una improvvida pleclusione legislativa.

Il volerne approfittare (benché la norma, bontà sua, sia facoltativa) denota un atteggiamento di disprezzo verso i piccoli investitori che non hanno la possibilità di partecipare agli investor day dedicati agli istituzionali.

D'altronde non è nemmeno pensabile una intelocuzioine singola che, probabilmente, sarebbe anche contraria alle regole del mercato.

E' indubbio che leggere risposte non è la stessa cosa che ascoltarle: espressioni e toni di voce hanno un grande valore, soprattutto se ci fossero momenti di difficoltà.

Non poterli percepire è un grave vulnus per tutti gli azionisti e permette una "tranquilla navigazione" sempre e comunque agli amministratori.

L'inciso "ove previsto e consentito" costituisce una clausola di flessibilità presente anche in analoghe previsioni statutarie di altri emittenti, la cui finalità è di non rendere necessaria una nuova modifica statutaria nell'ipotesi di futuri interventi normativi volti a circoscrivere il perimetro entro cui gli emittenti potranno ricorrere al rappresentante designato.

Rispetto alle altre considerazioni svolte circa la normativa che ha introdotto la possibilità di prevedere la partecipazione esclusivamente mediante rappresentante designato, si ritiene che non competeva a Diasorin esprimersi in merito.

Con la proposta di modifica dell'art. 9, la Società ha inteso avvalersi della facoltà prevista dalla normativa per le ragioni già esposte nella precedente risposta 2) e in particolare per garantire uno svolgimento ordinato ed efficiente delle assemblee, senza "conculcare" i diritti degli azionisti, i quali potranno essere esercitati con le modalità e le tempistiche previste dal legislatore.

Si precisa infine che la modifica dell'art. 9 non impedisce che il Consiglio di Amministrazione, in sede di convocazione dell'Assemblea, possa stabilire che l'Assemblea si svolga mediante la partecipazione fisica degli azionisti.